

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 28/02/2025

### FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

di essere intestatario di nn. 4 BFP:

- n. 04 015 858 12 sottoscritto il 18-10-1994, capitale Lire 1.000.000;
- n. 04 015 860 12 sottoscritto il 18-10-1994, capitale Lire 1.000.000;
- n. 04 015 890 12 sottoscritto il 25-01-1995, capitale Lire 1.000.000;
- n. 04 015 891 12 sottoscritto il 25-01-1995, capitale Lire 1.000.000;

di averne richiesto il rimborso in data 14/10/2024;

di non aver ottenuto il rimborso per effetto dell'intervenuta prescrizione;

di essere stato informato, all'atto di sottoscrizione, che la scadenza dei titoli era di anni trenta e non venti come appreso in sede di richiesta di rimborso;

l'intermediario non ha consegnato il foglio informativo all'atto della sottoscrizione, circostanza che integra la responsabilità precontrattuale o da inadempimento di quest'ultimo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva ex adverso che:

eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF;

con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è AD, collocata nel periodo compreso fra il 01/10/1987 e il 31/10/1995 e istituita con DM Tesoro 23/07/1987 (G.U. 221 del 22/09/1987);

per i buoni appartenenti a tale serie era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%);

alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio;

da ciò discende che i BFP dedotti in ricorso emessi il 18/10/1994, di durata massima di 11 anni con scadenza 18/10/2005 sono prescritti 19/10/2015;

i BFP emessi il 25/01/1995, di durata massima di 11 anni, con scadenza 25/01/2006 sono caduti in prescrizione il 26/01/2016

i BFP presentano la stampigliatura della dicitura "a termine", ben visibile, motivo per cui non può essersi ingenerato alcun affidamento incolpevole in capo al ricorrente, sul quale gravava l'onere di verificare la serie di appartenenza dei titoli e la loro scadenza;

## DIRITTO

**1.** - La questione oggetto di controversia attiene al rimborso di n. 4 BPF rispetto ai quali l'intermediario ha eccepito la prescrizione del diritto.

**2.**- In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall'intermediario resistente.

**3.**- La prima di esse è basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i BPF. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di BPF, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro «possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla



fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale «il risparmio postale è disciplinato (...) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».

Ad ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)»; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, occorre precisare che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i BPF ai prodotti finanziari, non appare convincente sia per ragioni di stretto diritto positivo sia per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità.

Sul piano dogmatico, infine, deve precisarsi che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di «investimento di natura finanziaria» l'elemento dell'assunzione da parte dell'«investitore» di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il BPF sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, ad un prodotto finanziario.

L'eccezione, quindi, deve essere disattesa anche alla luce della recente decisione n. 4556 del 21 marzo 2022 del Collegio di coordinamento che ha ribadito e consolidato tale orientamento.

**4.-** Nel caso in esame, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto concernente un'operazione anteriore al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso stesso.

Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

In questa prospettiva occorre rilevare che il ricorso in esame, rientra nel regime delle nuove Disposizioni, le quali escludono dal perimetro di competenza dell'Arbitro le operazioni e comportamenti precedenti di sei anni la data di proposizione del ricorso.

Tenuto conto di quanto precede, il principio affermato dal Collegio di coordinamento – secondo cui per radicare la competenza dell'arbitro occorre distinguere tra controversie riguardanti vizi genetici del rapporto giuridico e controversie riguardanti momenti esecutivi e singoli effetti del contratto/rapporto – costituisce idoneo parametro anche per



circoscrivere la competenza dell'Arbitro secondo le nuove Disposizioni.

Pertanto, considerato che il rimborso del titolo è stato rifiutato entro il periodo del sesto anno antecedente il ricorso deve ritenersi ammissibile.

**5.-** Nel merito, la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti riguarda n. 4 BFP la cui emissione risale alla data del 18.10.1994 e 25/1/1995, al tempo in cui era in collocazione la serie AD: risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo ma non quello della serie; risulta stampigliata la dicitura "a termine".

In base agli orientamenti condivisi fra i Collegi, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

**6.-** In punto di diritto, sulla questione oggetto di lite occorre rilevare che:

- il DM Tesoro 23/07/1987 stabilisce che i buoni appartenenti alla serie AD è previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni;
- l'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che "i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi";
- la norma transitoria di cui all'art. 10, co. 2 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8;
- il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico"), stabilisce all'art. 23 che "Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile";
- il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 8056/2019) ha affermato che ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati "al termine del [...] anno successivo a quello di emissione", deve intendersi che il termine di rendimento scada nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione – principio ritenuto a fortiori valido allorché il titolo preveda espressamente che "la prescrizione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla scadenza del rendimento dello stesso" (cfr. Coll. Roma, dec. n. 17203/2019);
- tra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. rientrano impedimenti materiali all'esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto – e a fortiori circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. Coll. Roma, dec. n. 10926/18).

**7.-** Dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta che: la sottoscrizione risale alla data del 18/10/1994 e 25/1/1995; la scadenza risale alla data del 18/10/2005 e 25/1/2006; pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, il termine prescrizione è cominciato a decorrere rispettivamente in data 18/10/2005 e 25/1/2006 ed è maturato in data 18/10/2015 e 24/1/2016; il rimborso è stato richiesto per la prima volta in forma scritta in data 14/10/2024.

Pertanto, riguardo ai BFP oggetto di controversia risulta che il termine di prescrizione è inutilmente maturato in assenza di evidenza di atti interruttivi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti non può dunque essere accolta risultando fondata l'eccezione di prescrizione.

**8.-** La parte ricorrente formula altresì domanda risarcitoria fondata sulla dedotta violazione di obblighi informativi in ordine alla quale occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per incompetenza temporale sollevata dall'intermediario resistente.

Sulla questione si è espresso il Collegio di coordinamento con la decisione n. 4656 del 21 marzo 2022 che ha affermato il seguente principio di diritto:

“quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere”.

Pertanto, poiché nel caso di specie oggetto del ricorso è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla mancata consegna del foglio informativo verificatasi contestualmente all'acquisto dei buoni, nell'anno 2001, la domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA